

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4794 del 20/09/2018
Oggetto	D.Lgs 387/2003 e s.m.i. Ditta IDEA S.r.l. con sede legale a Bondeno (FE), Via M. Borgatti n. 80. Autorizzazione Unica P.G. n. 21004 del 22.09.2010 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (combustione di biomasse), ubicato nel Comune di Bondeno (FE), Via M. Borgatti n. 80: MODIFICA ATTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5017 del 20/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 35033/2017/MB/TC

OGGETTO: D.Lgs 387/2003 e s.m.i. Ditta **IDEA S.r.l.** con sede legale a Bondeno (FE), Via M. Borgatti n. 80. **Autorizzazione Unica** P.G. n. 21004 del 22.09.2010 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (combustione di biomasse), ubicato nel Comune di Bondeno (FE), Via M. Borgatti n. 80: **MODIFICA ATTO.**

### LA RESPONSABILE

VISTI:

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;

il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010;

il D.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28;

la L.R. del 23 Dicembre 2004 n. 26;

la Legge Regionale del 21 Dicembre 2012 n. 21;

la DAL n. 51/2011;

il D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

la Delibera di G.R. n. 335 del 14.03.2011;

la L. 241/90 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTA la nota in data 18.12.2017, trasmessa dalla Ditta IDEA S.r.l. con sede legale e impianto nel Comune di Bondeno (FE), Via M. Borgatti n. 80, acquisita al Prot. di ARPAE-Ferrara n. PGFE/2017/14172 del 18.12.2017, con allegata la "richiesta di modifica non sostanziale" dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 21004/2008, relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante combustione di biomasse (oli vegetali e grassi animali), di potenza elettrica nominale pari a 840 kWe, autorizzato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03, e ubicato nel Comune di Bondeno (FE), allo stesso indirizzo della sede legale;

PRESO ATTO che con la suddetta istanza la Ditta chiede:

- di eliminare la scadenza dell'atto P.G. n. 21004/2008 in quanto non prevista dal D.Lgs 387/03;
- di eliminare le prescrizioni introdotte con l'atto n. 7603 del 30.12.2015, poiché superate dall'introduzione dei grassi animali nell'Allegato X, alla parte Quinta del D.Lgs 152/06;
- di aggiornare i valori limite di emissione in atmosfera allineandosi a quanto previsto dalla DGR n. 335 del 14.03.2011 per quanto riguarda gli inquinanti CO ed NO;
- di modificare la frequenza degli autocontrolli da trimestrale ad annuale;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le matrici ambientali (aria, rumore) l'attuale normativa prevede il rilascio di un'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

RICHIAMATI gli atti della Provincia di Ferrara, rilasciati ai sensi del D.Lgs 387/03: Autorizzazione Unica P.G. n. 21004 del 22.09.2010, atto di modifica P.G. n. 74920 del 13.09.2012, atto di modifica n. 8979 del 19.08.2013 e atto di revisione n. 7603 del 30.12.2015;

RICHIAMATE in particolare le prescrizioni dell'atto di revisione n. 7603/2015, che si riportano: *1. La ditta dovrà provvedere a misurare la temperatura raggiunta nella fase di combustione, installando un idoneo sensore di temperatura immediatamente a valle della valvola di scarico del cilindro. Tale sistema dovrà essere installato entro 31.03.2016; 2. La ditta dovrà eseguire il controllo dell'ossigeno in uscita dalla camera di combustione, all'atto dell'esecuzione dei controlli periodici prescritti al punto 3.3.1.3 dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 21004 del 07.03.2008;*

VISTA la nota Prot. n. PGFE/2017/1235 del 31.01.2018 di avvio del procedimento, indizione conferenza di servizi semplificata e invio agli Enti coinvolti della documentazione relativa all'istanza;

VISTA la nota dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 8258 del 12.02.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/1730 del 12.02.2018) con cui ha espresso parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera precisando quanto segue: la Ditta, al fine di non arrecare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa; l'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 cm. Del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

VISTA la nota di e-distribuzione S.p.A. E-DIS-14/02/2018-0100701 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/1920 del 15.02.2018), con cui ha comunicato che trattandosi di impianto già connesso alla rete elettrica di distribuzione, non vi sono osservazioni in merito da parte della stessa;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 2510 del 13.02.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/1976 del 16.02.2018), con cui ha comunicato di non avere competenze in merito;

VISTA la nota del Comune di Bondeno, Prot. n. 16132 del 29.05.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/6467 del 30.05.2018), con cui ha richiesto integrazioni alla Ditta in merito alla matrice rumore;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta IDEA S.r.l. (Prot. Arpae n. PGFE/2018/7080 del 13.06.2018), con cui ha inviato le integrazioni in merito alla matrice rumore;

VISTA la nota del Comune di Bondeno, Prot. n. 19555 del 29.06.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/7921 del 02.07.2018), con cui ha trasmesso in Nulla Osta acustico, facendo proprio il parere favorevole, con prescrizioni, di Arpae sulla valutazione di impatto acustico;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta IDEA S.r.l. (Prot. Arpae n. PGFE/2018/10831 del 13.09.2018) con cui ha inviato precisazioni in merito all'impianto e la dichiarazione di aver assolto all'imposto di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01161739495288 del 10.09.2018, assieme al presente atto;

DATO ATTO:

che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente;

che per quanto non indicato esplicitamente nel presente atto, restano validi tutti gli adempimenti in materia di:

aria

rifiuti

acque

rumore

digestato

campi elettromagnetici

regolamento di Sanità Pubblica

regolamento Edilizio Comunale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell' A.U. di cui al D.Lgs 387/03 e dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, in essa contenuta, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

RITENUTO che si debba dar luogo al rilascio del presente atto che modifica parzialmente l'Autorizzazione Unica (A.U.) P.G. n. 21004 del 22.09.2010 e s.m.i. per quanto concerne:

- la scadenza della stessa A.U., ai sensi del D.Lgs 387/03, che viene eliminata;
- le prescrizioni dell'atto n. 7603 del 30.12.2015, che vengono eliminate;

- i limiti fissati alle emissioni in atmosfera (camini E1 ed E2) che vengono adeguati a quanto previsto dalla DGR n. 335 del 14.03.2011;
- la frequenza degli autocontrolli da trimestrale ad annuale;
- il titolo ambientale contenuto (matrici aria e rumore): con il presente atto viene rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, la cui scadenza è pari a 15 anni;

### **DISPONE**

la **MODIFICA** dell'**Autorizzazione Unica** P.G. n. 21004 del 22.09.2010 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Ditta **IDEA S.r.l.** con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), Via Mariano Borgatti n. 10, C.F. e P.I. n. 01724150386, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (combustione di biomasse) con potenza nominale complessiva di 840 KWe, ubicato nel Comune di Bondeno (FE) in Via Mariano Borgatti n. 80, per come di seguito indicato:

- 1) Le autorizzazioni delle matrici ambientali contenute nell'A.U. P.G. n. 21004 del 22.09.2010 e nei successivi atti di modifica sono sostituite dalla seguente AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ai sensi del DPR 59/2013**

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

- a. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come

da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e denominate **E1** (gruppo elettrogeno da 420 kWe) ed **E2** (gruppo elettrogeno da 420 kWe);

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E1</b> Gruppo elettrogeno da 420 kWe	<b>E2</b> Gruppo elettrogeno da 420 kWe
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	1.300	1.300
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	7,80	7,30

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri totali	20	20
Ossidi di Azoto e NH <sub>3</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	250
Monossido di carbonio (CO)	100	100
Carbonio Organico Totale (COT)	10	10
Sistema di abbattimento	SCR	SCR

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni E1 ed E2** con **frequenza almeno annuale**.

Le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.

152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
7. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
8. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione dell'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione dell'attività.

**2) Le prescrizioni dell'atto n. 7603 del 30.12.2015, citate in premessa, sono eliminate e sostituite dalla seguente prescrizione: la Ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'Allegato X "Disciplina dei combustibili", del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;**

**3) La scadenza indicata nell'A.U. P.G. n. 21004 del 22.09.2010 è eliminata.**

**L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del DPR 59/2013, ricompresa nel presente atto, ha validità di 15 anni dalla data di rilascio dello stesso.** Per il rinnovo dell'A.U.A., almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare ad Arpae, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

**Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 21004/2008 e negli atti di modifica citati in premessa, che non sono state modificate dal presente atto e che sono applicabili alle varianti autorizzate con il presente atto.**

**Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica P.G. n. 21004/2008 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara, quale parte integrante.**

Come previsto dall'Articolo 44, comma 3 del D.Lgs n. 28 del 3 Marzo 2011, fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con la presente autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui all'Articolo 44 succitato, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti locali.

Da parte del titolare della Ditta dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente atto viene rilasciato alla Ditta interessata ed in copia al Comune di Bondeno, all'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a e-distribuzione S.p.A., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Politiche Energetiche.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data dell'effettivo ritiro o dell'avvenuta notifica alla Ditta interessata e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**